



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RAMPONI e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2010

Modifica all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione delle vittime del reato
di atti persecutori al patrocinio a spese dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Il reato di atti persecutori (cosiddetto «*stalking*») è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

Il fenomeno cosiddetto dello *stalking* (derivante dal verbo inglese *to stalk*, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta) configura l'insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi.

In considerazione della rapidità con cui il fenomeno dello *stalking* sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tale

campagna persecutoria crea in capo alle vittime, con conseguente turbamento sull'ordine pubblico, appare necessario al proponente del presente disegno di legge una modifica all'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Tale modifica ha come scopo quello di colmare un lacuna presente nel codice penale – un vuoto che appare ingiustificato ed incostituzionale – nella parte in cui non riconosce alla persona offesa dal reato di atti persecutori, previsto e punito dall'articolo 612-bis del codice penale (cosiddetto «*stalking*») la possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e 609-*octies* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale».

